

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 settembre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00186 ROMA - CENTRALINO 05081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16.

Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela delle vegetazione Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 27.

Controllo dei Collegi dei revisori sulle attività socio-assistenziali delle Aziende sanitarie Pag. 19

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 28.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996. Approvazione Pag. 19

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1996, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato Pag. 19

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1996, n. 30.

Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 «Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali» Pag. 22

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1996, n. 10.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e annesso bilancio pluriennale 1996/1998 Pag. 22

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1996, n. 17.

Differimento della scadenza delle commissioni per l'artigianato Pag. 22

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1996, n. 18.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 «Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 19.

Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale Pag. 23

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 27.

Promozione dello scambio di pubblicità alla pari tra comuni e province Pag. 26

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 28.

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 «Cottivazione di cave e torbiere» Pag. 26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 12.**

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 «Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 13.

Inserimento del comune di Albinea nei territori delle zone matildiche ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 14.

Modifica della legge regionale 1° febbraio 1994, n. 4 «Iniziativa per la valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli» Pag. 27

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 marzo 1996, n. 5-34/Leg.**

Decreto di recepimento del regolamento del servizio di manutenzione delle strade provinciali e del personale addetto. Pag. 27

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16.

Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela delle vegetazione.*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME SULLA FORESTAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi.

Art. 2.

Definizione

1. Nell'ambito della presente legge, l'espressione «Amministrazione forestale» si riferisce agli Uffici centrali e periferici della Direzione regionale delle foreste, nonché dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana di seguito denominata AFDRS.

Art. 3.

Applicabilità delle norme statali

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale.

Art. 4.

Definizione di bosco

1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metr.

3. Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.

Art. 5.

Inventario forestale regionale

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali per le foreste, forma ed aggiorna l'inventario forestale regionale.

2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei terreni soggetti a vincoli forestali per altri scopi.

3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.

4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.

5. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli Ispettorati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni boscati facenti parte del patrimonio comunale.

Art. 6.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale

1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale sono rese esecutive con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli Ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali. Tali prescrizioni sono determinate tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate ogni dieci anni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le prescrizioni sono aggiornate entro il 31 dicembre 1997.

4. Unitamente all'aggiornamento delle prescrizioni, si procederà all'aggiornamento degli atti amministrativi con cui è stato imposto il vincolo idrogeologico nonché alla revisione, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo.

Art. 7.

Forme di gestione del patrimonio forestale

1. Le funzioni attribuite alle comunità montane dall'articolo 9, commi 1 e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono esercitate nel territorio della Regione siciliana dalle province regionali che possono delegare tali funzioni ai comuni interessati.

2. Per i terreni boscati inseriti all'interno di aree naturali protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva naturale.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai terreni boscati appartenenti al demanio regionale.

art. 8.

Attività regolamentate

1. L'AFDRS adotta appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essa gestiti.

2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, con priorità per i boschi di interesse naturalistico, l'AFDRS è autorizzata ad utilizzare in alternativa parte dei terreni nudi acquisiti per la costituzione di pascoli.

3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.

5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9.

Vincolo idrogeologico

1. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad esclusione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i quali continua ad applicarsi l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

Art. 10.

Attività edilizia

1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0.30 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto.

3. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS per i profili attinenti alla qualità del bosco e alla difesa idrogeologica.

4. I pareri della Sovrintendenza, di cui al comma 3, sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali.

5. All'interno dei parchi naturali la deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali resta consentita nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

6. All'interno delle riserve naturali non è consentita la deroga al divieto di cui al comma 1.

7. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale.

8. In deroga al divieto di cui al comma 1 nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.

9. Con riferimento ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.

10. Le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 11.

Protezione della flora spontanea

1. Con decreto del Presidente della Regione, su pro posta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, possono essere disposti divieti o limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o varietà della flora spontanea della Regione.

2. Nel decreto sono individuati, con adeguato supporto cartografico, i limiti di operatività delle relative disposizioni.

3. Con riguardo a specie o varietà di piante in pericolo di estinzione, il divieto o i limiti di raccolta possono essere estesi a tutto il territorio regionale.

4. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

5. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente articolo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.

7. Le sanzioni di cui al comma 5 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12.

Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei

1. Le disposizioni della legge 23 agosto 1993, n. 352, in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, si applicano nel territorio della Regione, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.

2. Sono immediatamente applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6, 13, 18, 19, dell'articolo 20, comma 2, degli articoli 21, 22 e 23 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

3. Trova, altresì, immediata applicazione il decreto del Ministro dell'industria di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

4. La competenza a disporre i divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1993, n. 352 è attribuita in via esclusiva ai comuni, che vi provvedono con appositi regolamenti.

5. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352 è emanato apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, su proposta formulata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

6. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

7. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per la sanità.

8. In conformità a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, nelle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, devono essere previste le modalità della collaborazione e della partecipazione delle associazioni micologiche.

9. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e dell'Assessore regionale per la sanità, sono determinati i criteri per l'individuazione delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.

10. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la sanità sono determinate le specie e varietà di funghi freschi spontanei la cui commercializzazione è ammessa, con eventuali condizioni e limiti relativi a particolari specie e varietà, nonché le modalità relative al controllo igienico dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio.

11. Le funzioni di vigilanza, che l'articolo 11 della legge 23 agosto 1993, n. 352 attribuisce al Corpo forestale dello Stato, sono esercitate dal Corpo forestale regionale.

12. L'Amministrazione forestale, le province e i comuni promuovono iniziative, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche o naturalistiche, per la divulgazione delle conoscenze relative agli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché di quelle relative agli aspetti igienici collegati al consumo alimentare di funghi.

13. La Regione, le province e i comuni, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche di rilevanza regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di for-

mazione professionale, convegni di studio ed iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei ed ipogei nonché la tutela della flora fungina.

14. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme legislative o regolamentari, richiamate nel presente articolo, sono irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, per quanto attiene alle norme sulla raccolta di funghi, e con provvedimenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, per quanto attiene alla commercializzazione dei funghi freschi spontanei.

15. Non si applicano nel territorio della Regione le disposizioni degli articoli 10, 15 e 16 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

16. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative di cui ai commi precedenti, sono fatti salvi gli usi e i regolamenti locali vigenti nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 13.

Piani di assestamento forestale

1. Per la gestione del patrimonio boschivo, l'AFDRS opera, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale.

2. I piani di assestamento forestale contengono:

- a) una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco;
- b) indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai tagli e alle altre utilizzazioni;
- c) le norme di gestione e di cura colturale del bosco;
- d) un programma di interventi colturali ed infrastrutturali finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo;
- e) un programma di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione di manufatti e la dismissione di piste.

3. La proposta di piano è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, sentito il Comitato tecnico-amministrativo della stessa, ed è pubblicata presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte.

4. Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

5. Dell'approvazione del piano è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

6. Nelle more dell'approvazione dei piani di assestamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'AFDRS elabora, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, linee programmatiche che fissino gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

Art. 14.

Attività complementari dell'Amministrazione forestale

1. L'Amministrazione forestale è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali; le seguenti attività:

- a) gestione di riserve naturali;
- b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;
- c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
- d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
- e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;
- f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;
- g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
- h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
- i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;

l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;

m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;

n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;

o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;

p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;

q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale.

2. Per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.

3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all'AFDRS, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata nel bilancio dell'Azienda. L'AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituiti per le diverse necessità gestionali.

4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell'AFDRS.

5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso.

6. Gli interventi di cui alle lettere b) e d) possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.

7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con l'ente parco. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente contribuisce in via ordinaria alle spese dell'Amministrazione forestale per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.

9. Per la costituzione dei titoli per l'immissione in possesso dei terreni, necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, si applicano le norme generali riguardanti gli interventi dell'Amministrazione forestale.

Art. 15.

Centro vivaistico regionale

1. Il Centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze della Direzione regionale delle foreste. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità di servizio nella qualifica.

2. L'attività vivaistica dell'Amministrazione forestale è prioritariamente orientata alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali autoctone.

3. Per ragione di economicità di gestione o per particolari esigenze tecnico-culturali, il Centro può articolarsi in diversi stabilimenti.

4. Alle spese occorrenti per le attività del Centro provvede l'AFDRS.

Art. 16.

Consulenza tecnico-scientifica

1. Ai fini della pianificazione e della gestione delle attività di propria competenza, l'Amministrazione forestale si avvale, di norma, per le esigenze di consulenza tecnica e scientifica, della collaborazione delle Università siciliane.

Art. 17.

Aziende speciali degli enti locali

1. I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti mediante aziende speciali, costituite secondo le modalità di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

2. I comuni, entro il 31 dicembre 1996, provvedono ad adeguare alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.

Art. 18.

Incentivi alle plurattività

1. Si applicano nel territorio della Regione siciliana le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. L'applicazione delle disposizioni sopra richiamate è estesa alle aree naturali protette e alle isole minori.

Capo II

ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DI IMMOBILI

Art. 19.

Dichiarazione di pubblica utilità

1. L'approvazione di opere o lavori, di competenza dell'Amministrazione forestale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 20.

Disciplina delle espropriazioni

1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere e dalle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, restano di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste solo gli interventi di cui al comma 1 in quanto interessanti il territorio di più comuni.

Art. 21.

Disciplina dell'occupazione d'urgenza

1. Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e, per quanto attiene alle procedure, dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di quattro mesi dalla data della sua emanazione.

3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per il completamento degli interventi.

4. A richiesta dell'occupante, il termine di cui al comma 3 può essere prorogato nei limiti di durata della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, comunque, per un tempo complessivamente non superiore a cinque anni.

5. L'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati è pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

6. Avverso la determinazione della indennità gli interessati possono proporre opposizione nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 22.

Indennità di espropriazione

1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertite con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi de comma 1, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Ai proprietari dei fondi gravati di servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica, è dovuta una indennità determinata ai sensi dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e comunque in misura complessivamente non superiore al 50 per cento della indennità di esproprio relativa alla superficie da asservire fissata a norma dei commi precedenti.

4. Le maggiorazioni previste per le aree agricole dal primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 ottobre 1971, n. 865, non competono quando la superficie da espropriare, per la sua modesta estensione, non è suscettibile di diminuire in modo apprezzabile l'utilità che può fornire il fondo.

Art. 23.

Espropriazioni di modesto valore

1. Quando il valore della indennità, relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20, non supera i 10 milioni di lire può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto che dichiarano, nei modi e con le forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.

2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 24.

Procedimenti in corso

1. Nella materia di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 25.

Conferimenti volontari

1. Per gli interventi di competenza dell'Amministrazione forestale tutti i provvedimenti relativi alle connesse procedure espropriative sono adottati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

2. I proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.

3. Nel caso di dichiarazione di disponibilità l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865; se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto approvativo della perizia di acquisizione.

4. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezziario generale per le opere pubbliche di cui all'articolo 74 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.

5. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 4 è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.

6. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.

7. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dall'Amministrazione forestale in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.

8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento si applica il comma 4 dell'articolo 27.

9. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.

10. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole «dall'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2», sono sostituite con le seguenti: «dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali»; il quarto comma è abrogato.

11. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a difesa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, ai comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte e a corredarne la documentazione.

Art. 26.

Occupazione temporanea di terreni

1. Per qualsiasi intervento rientrante nelle finalità di cui alla presente legge, l'Amministrazione forestale può procedere anche all'occupazione temporanea di terreni.

2. L'occupazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e non potrà comunque protrarsi oltre venti anni.

3. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della presente legge.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

Art. 27.

Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

1. È autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva.

2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari col contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, possono essere sottoposti ad espropriazione qualora l'Amministrazione forestale riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.

3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia.

4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell'articolo 22.

Capo III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FORESTALI

Art. 28.

1. Nelle more della redazione dei piani di bacino, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'Assessore regionale per i lavori pub-

blici, promuove e realizza un programma poliennale di interventi idraulico-forestali, da realizzare sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente.

2. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Art. 29.

Specificazione degli interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in particolare in:

a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;

b) opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d'acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;

c) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto con gli interventi idraulici connessi, su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici e comunque su terreni da acquisire al demanio regionale o tramite esproprio o tramite offerte presentate da privati proprietari;

d) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;

e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette.

Art. 30.

Rideterminazione dei bacini idrografici montani

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici, ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione.

2. Sino alla rideterminazione di tali bacini sono considerati bacini imbriferi montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.

3. In tali bacini la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione, di regolazione di corsi d'acqua e di difesa del suolo sono di competenza esclusiva dell'Amministrazione forestale.

Art. 31.

Piano per l'acquisizione dei terreni

1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28, nonché il miglioramento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:

a) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

b) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio.

2. È, altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per

l'agricoltura e le foreste previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS.

4. Priorità assoluta è data all'acquisizione dei boschi naturali e delle aree di interesse naturalistico anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

5. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all'AFDRS.

6. I beni di cui al precedente comma, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.

7. L'ESA è autorizzato a cedere all'AFDRS i terreni allo stesso conferiti ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e tutt'ora nella sua disponibilità.

8. All'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

«6. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS.»

Art. 32.

Nulla-osta in materia di impatto ambientale

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«5. Si prescinde dal nulla-osta di cui al comma 1 per le opere indicate dall'articolo 39, comma secondo, n. 1, del regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3267, nonché per i lavori di imboscamento e di ricostituzione di boschi degradati.»

TITOLO II

DELLA PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 33.

Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione

1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla prevenzione e prevenzione del rischio di incendi, la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone.

Art. 34.

Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi

1. Entro il 31 dicembre 1997, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato il piano per la difesa della vegetazione dagli incendi.

2. Il piano comprende:

a) la base conoscitiva relativa all'individuazione delle cause degli incendi ed alle azioni da adottare per ridurne l'operatività;

b) le azioni organiche di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

c) la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, con particolare riguardo alla creazione di infrastrutture di protezione, quali serbatoi e punti d'acqua, piste, sentieri e fasce tagliafuoco;

d) l'individuazione dei punti sensibili, richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile;

e) la determinazione delle operazioni selvicolturali da incentivare nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi;

f) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

g) la creazione o il miglioramento di strutture di sorveglianza fisse e mobili;

h) le azioni relative alla formazione del personale specializzato;

i) le previsioni relative alla dotazione di personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

l) le previsioni relative alla dotazione di mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

m) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

n) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33.

3. Dell'approvazione del piano è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

4. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può prevedere modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

5. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento, ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

6. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti, entro il 31 marzo di ciascun anno, dagli enti di cui al comma 4.

7. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 264 dell'1 giugno 1994.

Art. 35.

Interventi urgenti nei punti sensibili

1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, l'Amministrazione forestale è autorizzata a procedere ad interventi nei punti sensibili, di cui alla lettera d) del comma 2 di detto articolo.

2. I luoghi in cui è necessario procedere a detti interventi sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale per le foreste competente per territorio.

3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 41.

Art. 36.

Norme speciali per le aree naturali protette

1. Gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali contribuiscono alla elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 34, formulando proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

2. I programmi annuali di intervento, relativi ai territori dei parchi naturali regionali, sono approvati con decreto del Presidente dell'ente-parco e contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che, nell'ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa antincendio, secondo le previsioni del piano di cui all'articolo 34.

3. Le attività previste nei programmi di cui al comma 2 sono svolte autonomamente da ciascun ente attuatore, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

Art. 37.

Attività vietate nelle zone boscate percorse da incendi

1. Nelle zone boscate distrutte o danneggiate da incendi restano fermi i divieti di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione data ai terreni prima dell'incendio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni.

2. I divieti di cui al comma 1 sono estesi alle zone di rispetto di cui all'articolo 10, comma 1, salvo le deroghe previste nel medesimo articolo.

3. Nelle zone di cui al comma 1 è vietato l'esercizio del pascolo per almeno cinque anni, salvo norme più restrittive previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni, per le trasgressioni ai divieti di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro in cui siano state compiute azioni vietate dal presente articolo in aggiunta alle sanzioni previste da altre leggi e all'obbligo di risarcimento del maggior danno ambientale eventualmente causato.

Art. 38.

Interventi nei boschi demaniali danneggiati da incendi

1. Nei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Amministrazione forestale, distrutti o danneggiati da incendi, i lavori di ricostituzione sono preceduti da accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, sono limitati alle opere riconosciute indispensabili per la salvaguardia e il ripristino della copertura vegetale.

Art. 39.

Catasto degli incendi boschivi

1. I terreni boscati percorsi da incendi sono individuati su cartografia 1:10.000, a cura degli Ispettorati forestali competenti per territorio.

2. L'elenco dei terreni di cui al comma 1, con le relative cartografie, è tenuto a disposizione del pubblico presso ogni Ispettorato forestale.

3. Copia dell'atto di individuazione del terreno percorso da incendi è trasmessa, da parte degli Ispettorati forestali, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza.

Art. 40.

Fuochi controllati in agricoltura

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1.

3. In caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco.

4. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41.

Mantenimento dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi

1. L'Amministrazione forestale e le province regionali eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni con termini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.

2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Amministrazione forestale cura l'esecuzione dei lavori nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.

4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1:10.000.

5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.

6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.

7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Art. 42.

Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi

1. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.

Art. 43.

Interventi nei boschi degradati

1. Per i boschi che, a seguito di incendi, o per il mancato rispetto delle prescrizioni forestali si trovino in condizioni di accentuato degrado, l'Amministrazione forestale, su conforme parere del Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino, fissando un termine per l'esecuzione degli stessi.

2. In caso di inottemperanza dei proprietari, l'Amministrazione forestale è facultata all'espropriazione o all'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma poliennale di cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea, non è dovuta indennità ai proprietari.

3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici, che si trovino in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causate da incendi.

Art. 44.

Competenza in ordine alle sanzioni amministrative

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, come previste dalla presente legge, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato, salvo che non sia diversamente previsto dalla presente legge, all'Ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Art. 45.

Servizio elicotteri

1. Per migliorare e potenziare l'azione di difesa dei boschi dagli incendi, nonché i servizi tecnici connessi all'attività forestale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a dotarsi di elicotteri, alla cui gestione provvede con il personale del ruolo del Corpo forestale della Regione.

2. Ai fini di cui al comma 1 il suddetto personale può frequentare appositi corsi per il conseguimento dei titoli abilitativi e/o specialistici per il pilotaggio, la manutenzione, il controllo e quant'altro necessario per la gestione degli elicotteri.

3. Nelle more della specializzazione del personale di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi di personale esterno in possesso dei necessari requisiti professionali assunto con contratto a termine di diritto privato.

4. Fino a quando non sarà operativo il servizio elicotteri dell'Amministrazione forestale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi di imprese private con ricorso alle procedure di appalto previste dalla vigente normativa.

TITOLO III

DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL SETTORE FORESTALE E DEGLI ADDETTI ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI.

Capo I

MISURE RIGUARDANTI L'OCCUPAZIONE FORESTALE

Art. 46.

Formazione dei contingenti

1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera:

- di un contingente di operai a tempo indeterminato;
- di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
- di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dall'Amministrazione forestale, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali, è stabilita come segue:

- contingente operai a tempo indeterminato:

Provincia di Agrigento	n.	92
» » Caltanissetta	»	75
» » Catania	»	165
» » Enna	»	87
» » Messina	»	122
» » Palermo	»	195

Provincia di Ragusa	n.	38
» » Siracusa	»	45
» » Trapani	»	56
Totale	n.	875

b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue:

Provincia di Agrigento	n.	276
» » Caltanissetta	»	225
» » Catania	»	495
» » Enna	»	261
» » Messina	»	366
» » Palermo	»	585
» » Ragusa	»	114
» » Siracusa	»	135
» » Trapani	»	168
Totale	n.	2.625

c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

Provincia di Agrigento	n.	644
» » Caltanissetta	»	525
» » Catania	»	1.155
» » Enna	»	609
» » Messina	»	854
» » Palermo	»	1.365
» » Ragusa	»	266
» » Siracusa	»	315
» » Trapani	»	392
Totale	n.	6.125

3. Alla attribuzione delle maggiori unità lavorative rispetto ai contingenti di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, si provvede in ciascun distretto in misura proporzionale alla superficie comunque gestita dall'Amministrazione forestale e compresa nell'ambito del distretto medesimo.

Art. 47.

Contingente operai a tempo indeterminato

1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell'articolo 33 della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti.

2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

3. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

Art. 48.

Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative

1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.

2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.

3. L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.

5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo 49.

Art. 49.

Graduatoria unica distrettuale

1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.

2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.

5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.

Art. 50.

Formazione e aggiornamento delle graduatorie dei contingenti forestali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, provvedono alla formazione delle graduatorie dei contingenti distrettuali.

2. Le operazioni per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui agli articoli 48 e 49, sono effettuate dalle medesime Commissioni provinciali.

3. Le graduatorie sono aggiornate semestralmente.

4. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti e per le qualifiche, sino ad un massimo di due, che intendono utilizzare.

5. Entro lo stesso termine i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 49 devono con apposita istanza dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria.

6. La mancata presentazione dell'istanza nei termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la decadenza dai contingenti e dalle graduatorie.

Art. 51.

Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato

1. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinato all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.

2. All'accertamento dell'idoneità fisica provvede l'Amministrazione forestale.

3. All'accertamento dell'idoneità professionale si provvede a mezzo di un'apposita commissione provinciale formata dall'Ispettore ripartimentale che la presiede, da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente tecnico forestale e da un assistente tecnico forestale.

4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.

Art. 52.

Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili

1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.

2. La rinuncia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.

Art. 53.

Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali

1. Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza.

2. I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso.

3. L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

4. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per un numero di giornate superiore a quello del contingente di appartenenza.

5. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinuncia al turno.

Art. 54.

Contingente ad esaurimento

1. In ogni singolo distretto è istituito un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue formato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992/1995.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti.

3. Gli Uffici di collocamento provvedono nei successivi trenta giorni ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro venti giorni dal ricevimento, formuleranno apposita graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici e, in caso di parità, applicando i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

4. Al fine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti.

5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell'articolo 53, nonché tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate annue.

6. Gli operai inseriti nel contingente di cui al comma 1 che hanno svolto la propria attività nei centri radio operativi e negli autoparco forestali, in relazione alla acquisita qualificazione professionale, possono, per speci fiche esigenze dell'Amministrazione forestale, essere ancora avviati al lavoro, in deroga al disposto di cui comma 4 dell'articolo 53, nel rispetto della vigente normativa sul collocamento della manodopera agricola.

Art. 55.

Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale

1. All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Amministrazione forestale provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205. Hanno precedenza coloro che hanno avuto rapporti di lavoro con la stessa Amministrazione negli anni 1993, 1994 o 1995.

2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento o resi necessari da eccezionali circostanze.

3. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per più di un turno di lavoro.

4. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinuncia al turno.

Capo II

MISURE RIGUARDANTI I LAVORATORI IMPEGNATI NEI SERVIZI ANTINCENDIO

Art. 56.

Determinazione dei contingenti distrettuali

1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.

3. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue.

4. Il contingente distrettuale è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) addetti alle squadre di pronto intervento;
- b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
- c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative.

5. La dotazione complessiva per la formazione dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione, è stabilita come segue:

a) addetti alle squadre di pronto intervento:	
Provincia di Agrigento	n. 320
» » Caltanissetta	» 288
» » Catania	» 576
» » Enna	» 320
» » Messina	» 576
» » Palermo	» 640
» » Ragusa	» 192
» » Siracusa	» 192
» » Trapani	» 320
Totale . . . n. 3.424	

b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento:

Provincia di Agrigento	n. 92
» » Caltanissetta	» 88
» » Catania	» 140
» » Enna	» 92
» » Messina	» 176
» » Palermo	» 196
» » Ragusa	» 60
» » Siracusa	» 60
» » Trapani	» 92
Totale . . . n. 996	

c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative:

Provincia di Agrigento	n. 110
» » Caltanissetta	» 110
» » Catania	» 150
» » Enna	» 110
» » Messina	» 150
» » Palermo	» 180
» » Ragusa	» 90
» » Siracusa	» 90
» » Trapani	» 110
Totale . . . n. 1.100	

6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale, in misura proporzionale all'estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun distretto, e, nell'ambito del distretto, in misura proporzionale alla estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun comune.

7. Per il reclutamento degli addetti alla guida di automezzi e alle torrette di avvistamento si tiene conto del numero di torrette attivate e del numero di automezzi utilizzati in ciascun distretto. Il numero di addetti alle sale operative non potrà superare il 10 per cento della dotazione di cui al comma 5, lettera c).

8. Al fine della garanzia occupazionale di cui al comma 1, è ammessa la mobilità del personale incluso nei contingenti di cui al presente articolo, prioritariamente nell'ambito dei territori comunali inclusi nello stesso distretto e, successivamente, in relazione alle esigenze del servizio, anche nei distretti vicini.

Art. 57.

Modalità di formazione del contingente distrettuale

1. Nella prima applicazione della presente legge il contingente distrettuale antincendio è formato, prioritariamente dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, con garanzia occupazionale di centouno e cinquantuno giornate lavorative; al completamento si provvede con i lavoratori della graduatoria unica di cui all'articolo 49. Per la formazione del contingente di cui all'articolo 56, comma 5,

lettera a), si può concorrere anche senza specifica qualifica; per la formazione dei contingenti di cui all'articolo 56, comma 5, lettere b) e c), si concorre ordinati per ciascuna qualifica secondo i criteri previsti nell'articolo 59. Tra gli addetti alle squadre di pronto intervento un'aliquota del 5 per cento è riservata ai lavoratori iscritti nei quadri del personale volontario dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per essere inclusi nel contingente di cui all'articolo 56, i lavoratori interessati devono presentare apposita istanza agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti e agli uffici di collocamento dove risultano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inclusione è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.

3. Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica dovrà essere prodotto un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, riferibile ai compiti da svolgere, rilasciato da autorità pubblica sanitaria. In ogni caso nelle squadre di pronto intervento non possono essere impiegati i soggetti ai quali siano state riconosciute infermità che hanno dato luogo ad invalidità anche parziali.

4. All'accertamento della idoneità professionale provvede la Commissione provinciale di cui all'articolo 51.

5. Per essere inclusi nel contingente di cui all'articolo 56, comma 4, punto b), gli addetti alla guida di automezzi devono essere in possesso di patente di guida almeno di categoria C e di certificato di abilitazione professionale (CAP) del tipo KE.

6. In ogni caso gli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento non possono essere inclusi nel suddetto contingente dopo il superamento del cinquantesimo anno di età e non vi possono accedere compiuto il quarantunesimo anno di età.

7. Al raggiungimento del limite massimo di età di cui al comma 6, i lavoratori interessati transitano, anche in soprannumero, nei corrispondenti contingenti distrettuali di cui all'articolo 46.

Art. 58.

Lavoratori in soprannumero

1. Fermo restando il criterio per la formazione del contingente distrettuale disciplinato dall'articolo 57, nelle graduatorie previste dall'articolo 56, comma 4, lettere b) e c), possono essere inclusi come soprannumerari, sempreché in possesso delle relative qualifiche, eventuali lavoratori forestali appartenenti alla fascia di garanzia di centocinquantauno giornate lavorative. Agli stessi si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 57.

2. Ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 47 comma 2, 48 comma 2, e 53 comma 4.

Art. 59.

Criteri per la formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica

1. Per la formazione del contingente distrettuale nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 57, comma 1, vengono preordinate graduatorie per ciascuna qualifica degli aventi titolo secondo un punteggio da assegnarsi con il seguente criterio: dieci punti per ogni anno di iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di cinquanta punti.

2. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola ed il possesso della relativa qualifica.

3. Ai lavoratori inclusi nel contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4.

4. I lavoratori risultati idonei e non inclusi nelle superiori graduatorie vengono inclusi in una graduatoria unica ed articolata sempre per qualifica e per provenienza.

5. Al verificarsi di vacanze di posti del contingente distrettuale si provvede alla loro copertura, dopo avere fatto ricorso al sistema di mobilità indicato all'articolo 56, comma 8, attingendo dalla suindicata graduatoria unica nel rispetto della qualifica e della percentuale da osservare.

Art. 60.

Formazione ed aggiornamento delle graduatorie

1. Le operazioni per la formazione delle graduatorie di ciascun contingente distrettuale sono effettuate dalle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli uffici di collocamento provvederanno ad inoltrare alle suddette commissioni provinciali le singole istanze, presentate ai sensi dell'articolo 57, comma 2, debitamente istruite, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il contingente è aggiornato, a cura delle medesime commissioni provinciali, entro il quindici marzo di ciascun anno. I lavoratori interessati possono presentare istanza di inclusione nella graduatoria unica prevista dall'articolo 59, comma 4, entro il trentuno gennaio.

3. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto a rimanere nei contingenti.

4. Entro il termine di cui al comma 3 i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica dovranno, con apposita istanza, dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria.

5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta la decadenza dei lavoratori dal contingente e dalla graduatoria.

Art. 61.

Incompatibilità

1. L'inclusione nel contingente previsto dall'articolo 56 è incompatibile con la permanenza in uno dei contingenti distrettuali previsti dagli articoli 46 e 54.

2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata a mezzo del servizio sanitario previsto dall'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, i lavoratori inclusi nel contingente di cui all'articolo 56 transitano, anche in soprannumero, nei corrispondenti contingenti distrettuali di cui all'articolo 46.

3. Per gli accertamenti sanitari di cui al comma 2 è corrisposto un compenso calcolato secondo le tariffe professionali vigenti.

Art. 62.

Corsi di addestramento professionale

1. Gli operai addetti alle squadre antincendio di pronto intervento frequenteranno brevi corsi di addestramento professionale da tenersi all'inizio della campagna antincendio presso la sede dei distaccamenti forestali. I corsi, di durata non superiore a dieci giorni, saranno tenuti dal personale del ruolo del Corpo forestale della Regione che potrà avvalersi anche di esperti esterni, a mezzo di apposite convenzioni.

2. Le squadre antincendio di norma saranno di stanza presso i distaccamenti forestali e dovranno essere dotati di idonea attrezzatura tecnica e di equipaggiamento personale antincendio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Capo I

NORME RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 63.

Utilizzazione dei fabbricati demaniali

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'AFDRS, anche in relazione alle esigenze rappresentate dalla Direzione regionale delle foreste, individua i fabbricati demaniali da destinare:

a) a sedi di servizio dell'Amministrazione forestale;

b) ad alloggi di servizio del personale del Corpo forestale della Regione avente qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza;

c) ad altri usi.

2. Per gli immobili di cui alla lettera *b*), il Consiglio di Amministrazione dell'AFDRS stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione, l'uso nonché i canoni di concessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone.

3. Gli immobili di cui alla lettera *c*), ove ne sussista la disponibilità, possono essere dati, a richiesta, anche a terzi in concessione temporanea a titolo oneroso.

4. Per gli immobili di cui alle lettere *b*) e *c*), ivi comprese le foresterie, può essere previsto, per il personale individuato nella medesima lettera *b*), l'uso gratuito dell'alloggio per esigenze connesse al servizio o all'incarico ricevuto.

5. Entro il 31 dicembre 1997 l'AFDRS provvederà alla ricognizione e alla regolarizzazione ai sensi del presente articolo di tutti gli atti concessori riguardanti l'utilizzazione dei fabbricati demaniali. In mancanza di tale adempimento, non trova attuazione il disposto del comma 3.

Art. 64.

Lavori in economia

1. I lavori di rimboscimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, sono, di norma, realizzati in economia.

2. Per l'esecuzione dei suddetti lavori ed interventi in amministrazione diretta si prescinde dal limite di importo previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

3. Sui progetti relativi ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione antincendio, nonché sulle relative perizie di variante e suppletive, da eseguirsi in amministrazione diretta da parte dell'Amministrazione forestale, il parere tecnico previsto dall'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, e successive modifiche, è espresso dall'Ispettore regionale tecnico forestale, limitatamente ad un importo non superiore a lire 1.000 milioni.

4. I lavori eseguiti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale di importo superiore a lire 1.000 milioni, sono sottoposti a collaudo. Per i lavori di importo inferiore continua ad applicarsi l'articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2.

Capo II

NORME RIGUARDANTI IL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE

Art. 65.

Attribuzioni del Corpo forestale della Regione

1. Il Corpo forestale della Regione, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, al fine di perseguire l'obiettivo primario d'interesse generale della conoscenza, della sorveglianza, del controllo, della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette.

2. Il Corpo forestale provvede altresì agli adempimenti inerenti alle attività di competenza della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

3. Il Corpo forestale della Regione svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, e partecipa anche all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Art. 66.

Strutture operative del Corpo forestale

1. Al fine di consentire una più efficace azione di intervento nei settori istituzionali, possono essere costituiti, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, centri, reparti, nuclei e unità operative del Corpo forestale aventi finalità specifiche.

2. Il provvedimento istitutivo deve contenere finalità e organizzazione della struttura operativa.

Art. 67.

Servizio di trasporto del Corpo forestale

1. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a porre in essere quanto necessario all'attuazione dell'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 5 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

2. La predetta Direzione provvederà a disciplinare, con apposite direttive, l'impiego dei mezzi in dotazione al Corpo forestale, ancorché acquistati dall'AFDRS.

Art. 68.

Corsi di aggiornamento

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, il personale del Corpo forestale della Regione, al fine di migliorare i livelli di professionalità nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, partecipa a corsi di aggiornamento che l'Amministrazione forestale organizzerà avvalendosi, anche a mezzo di apposite convenzioni, di ausili tecnici e professionali esterni e acquisendo le necessarie attrezzature e tecnologie.

Art. 69.

Vigilanza sulla riserva dello «Zingaro»

1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della riserva dello «Zingaro» sono affidate al Corpo forestale della Regione.

2. Ad esso competono, inoltre, l'organizzazione di visite guidate, il funzionamento del centro visitatori, la promozione di ogni utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura.

3. Per l'espletamento dei compiti suddetti è costituito un apposito ufficio alla cui direzione è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità.

4. Alla dotazione organica dell'ufficio di cui al comma 3 si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, secondo la vigente normativa.

5. Alle dirette dipendenze del direttore della riserva è posto un contingente di sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione che sarà costituito a norma dell'articolo 66.

6. Alle spese di funzionamento dell'ufficio provvede l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

7. L'articolo 37, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è abrogato.

Capo III

NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE FORESTALE

Art. 70.

Ruolo del Corpo regionale delle foreste

1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dai nuovi e maggiori compiti attribuiti al Corpo forestale della Regione dalla normativa regionale statale e comunitaria in materia di difesa del suolo, di tutela delle aree protette e di protezione civile, l'organico dei sottufficiali e delle guardie previsto dalla tabella M di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentato del 20 per cento.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede altresì con il diploma di laurea in ingegneria forestale, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, architettura e relative abilitazioni professionali ove richieste.

3. Nei limiti di dodici unità dell'organico si accede con il diploma di laurea in scienze naturali per due posti, di laurea in scienze biologiche per due posti, di laurea in scienze geologiche per quattro posti e di laurea in architettura per quattro posti.

4. Ai rimanenti posti in organico si accede con il diploma di laurea in scienze forestali ed ambientali o in scienze agrarie nei limiti del 70 per cento dei posti di organico disponibili dopo l'applicazione del comma 3; con il diploma di laurea in ingegneria civile o in ingegneria forestale nei limiti del restante 30 per cento dei posti.

5. Restano salvi i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Si procede alla copertura dei posti, così come individuati nei commi 2 e 3, soltanto in presenza di copertura complessiva di organico.

7. È abrogato l'articolo 49 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32.

Art. 71.

Agenti tecnici forestali

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è sostituito dai seguenti:

«Fermo restando le mansioni in atto previste dalla vigente normativa per gli agenti tecnici forestali, agli stessi sono estese, con riferimento alle attività di competenza dell'Amministrazione forestale, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'articolo 29 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.

In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione forestale, individuate le esigenze strutturali dell'assetto organizzativo interno e di servizio, provvede, con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a determinare il mansionario degli agenti tecnici forestali e nell'ambito dell'organico esistente i posti degli agenti tecnici per i diversi profili professionali e le rispettive dotazioni numeriche.

I profili professionali saranno distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento.

Agli agenti tecnici forestali possono essere richieste prestazioni proprie di tutti i profili professionali compresi nella qualifica, salvi i casi in cui sono richieste specifiche abilitazioni.

La definizione dei profili professionali dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potrà essere rivista ogni triennio.

Nelle more della definizione di cui al comma 5, gli agenti tecnici continueranno a svolgere i compiti e le attribuzioni previsti dalla vigente normativa».

Art. 72.

Modalità per l'assunzione delle guardie forestali

1. L'assunzione delle guardie forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli dell'Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni; e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni;

c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

d) possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

e) avere assolto gli obblighi di leva e non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti obiettori di coscienza o espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o gli esclusi dall'elettorato attivo politico o destituiti o dispensati dall'im-

piego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. I titoli utili ai fini della valutazione saranno indicati nel bando di concorso, in conformità alla vigente normativa statale, unitamente al punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categoria di titoli; per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi.

4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette trentesimi.

5. La prova scritta consiste nella soluzione in tempo predeterminato di appositi quesiti, a risposta multipla, su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.

6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

7. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

8. La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore regionale del Corpo forestale o, su sua delega, da un funzionario con qualifica almeno di dirigente superiore tecnico forestale, ed è composta dall'Ispettore generale della Polizia di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti superiori tecnici forestali e da un dirigente superiore amministrativo. Le funzioni di segretario saranno espletate da un dirigente amministrativo.

9. I due dirigenti superiori tecnici forestali saranno sorteggiati tra il personale dei ruoli del Corpo regionale delle foreste in servizio o collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando. Il dirigente superiore amministrativo sarà sorteggiato tra il personale dei ruoli regionali in servizio alla data di pubblicazione del bando.

10. Secondo l'ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a concorso, gli aspiranti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, saranno invitati a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica ed attitudinale da parte di un'apposita commissione medica. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.

11. I vincitori del concorso sono nominati allievi guardie forestali della Regione e vengono ammessi a frequentare un corso di istruzione e addestramento della durata di sei mesi.

12. La nomina a guardia forestale si consegue con il superamento degli esami teorico-pratici ed ha decorrenza giuridica dalla nomina ad allievi guardie forestali.

Art. 73.

Modalità per l'assunzione dei sottufficiali forestali

1. L'assunzione dei sottufficiali forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli dell'Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni;

c) titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale;

d) possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

e) avere assolto gli obblighi di leva e non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti obiettori di coscienza o espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o gli esclusi dall'elettorato attivo politico o destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dello articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. I titoli utili ai fini della valutazione saranno indicati nel bando di concorso, in conformità alla vigente normativa statale, unitamente al punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categoria di titoli; per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi.

4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette trentesimi.

5. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema.

6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

7. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

8. La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore regionale del Corpo forestale o, su sua delega da un funzionario con qualifica almeno di dirigente superiore tecnico forestale, ed è composta dall'ispettore generale della Polizia di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti superiori tecnici forestali e da un dirigente superiore amministrativo. Le funzioni di segretario saranno espletate da un dirigente amministrativo.

9. I due dirigenti superiori tecnici forestali saranno sorteggiati tra il personale dei ruoli del Corpo regionale delle foreste in servizio o collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando. Il dirigente superiore amministrativo sarà sorteggiato tra il personale dei ruoli regionali in servizio alla data di pubblicazione del bando.

10. Secondo l'ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a concorso, gli aspiranti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, saranno invitati a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica ed attitudinale da parte di un'apposita commissione medica. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.

11. I vincitori del concorso sono nominati allievi sottufficiali e vengono ammessi a frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi.

12. La nomina a brigadiere forestale si consegue con il superamento delle prove scritte, orali e pratiche al termine del corso, ed ha decorrenza giuridica dalla nomina ad allievi sottufficiali.

Art. 74.

Dimissioni dal corso per la nomina a guardia o sottufficiale

1. Sono dimessi dal corso gli allievi guardie o sottufficiali che:

- dichiarano di rinunciare al corso;
- sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi.

2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempreché nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di illeciti disciplinari punibili con sanzioni più gravi della censura.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore regionale delle foreste, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

Art. 75.

Distintivi di grado delle guardie e sottufficiali forestali

1. Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per indossare i distintivi di grado nel computo del servizio effettivo nella qualifica non si tiene conto dei servizi comunque riconosciuti, anche ai soli fini giuridici.

2. La guardia forestale si fregia del distintivo di guardia scelta al compimento di dieci anni di servizio effettivo nella qualifica. Dopo ulteriori cinque anni detto fregio potrà assumere una diversa colorazione.

3. Il sottufficiale si fregia del distintivo di maresciallo al compimento di cinque anni di servizio effettivo nella qualifica di brigadiere. Differenti segni distintivi saranno indossati al compimento di ulteriori due anni, quattro anni e sei anni nella qualifica di maresciallo e al conseguimento del profilo di sottufficiale-ispettore.

4. Ento trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione forestale provvederà ad adeguare gli attuali distintivi di grado alle indicazioni del presente articolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76.

Riordino delle carriere del personale del corpo forestale

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione presenta un disegno di legge in materia di riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale amministrativo ad esso collegato, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 e nelle altre norme concernenti il Corpo forestale dello Stato.

Art. 77.

Equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e Corpo forestale dello Stato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile

1. Fino al riordino della legislazione di cui all'articolo 76, ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42, primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, vengono fissate le seguenti equiparazioni con le analoghe qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia in vigore fino al 31 agosto 1995:

Corpo forestale dello Stato	Corpo forestale della Regione
Guardia	Guardia
Guardia scelta	Guardia con 5 anni di servizio effettivo nella qualifica
Appuntato	Guardia scelta con 10 anni di servizio effettivo nella qualifica
Appuntato scelto	Guardia scelta con 15 anni di servizio effettivo nella qualifica
Vice Brigadiere	Brigadiere
Brigadiere	Maresciallo dopo 5 anni di servizio effettivo nella qualifica di sottufficiale
Maresciallo	Maresciallo dopo 7 anni di servizio effettivo nella qualifica di sottufficiale
Maresciallo maggiore e scelto e ispettore	Dirigente tecnico forestale
8° livello	Dirigente tecnico forestale con 4 anni di servizio effettivo nella qualifica
8° livello con 4 anni di anzianità	Dirigente superiore tecnico forestale
Dirigente superiore	Dirigente superiore tecnico forestale
Dirigente generale	Direttore regionale e ispettore regionale tecnico forestale

2. Per il personale forestale di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, vengono fissate le seguenti equiparazioni:

Corpo forestale dello Stato	Corpo forestale della Regione
3ª qualifica funzionale	Agente tecnico
4ª qualifica funzionale	Agente tecnico con 10 anni di servizio effettivo nella qualifica
4ª qualifica funzionale con 5 anni di anzianità	Agente tecnico con 15 anni di servizio effettivo nella qualifica
6ª qualifica funzionale	Assistente tecnico forestale
7ª qualifica funzionale	Assistente tecnico forestale con 7 anni di servizio nella qualifica

3. Fino al riordino previsto dall'articolo 76 al personale di cui al comma 1 continua ad essere erogata l'indennità mensile pensionabile ed il supplemento giornaliero di indennità di istituto nelle misure previste dalle tabelle allegate al D.D.R. n. 1234 del 31 ottobre 1990, e al D.D.R. n. 1867 del 12 luglio 1994, modificato in relazione alla superiore tabella.

4. Al personale di cui al comma 2, compete la misura dell'indennità pensionabile mensile prevista nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 dicembre 1990 emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per le finalità del presente articolo nel servizio effettivo nella qualifica non si computa il servizio comunque riconosciuto, anche ai soli fini giuridici.

6. Eventuali maggiori somme percepite dal personale interessato vengono mantenute quale assegno ad personam riassorbibile.

Art. 78.

Interpretazione autentica

1. All'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 nella settima fascia funzionale tra gli assistenti amministrativi, tecnici ed equiparati con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica dopo il tirocinio deve intendersi ricompreso anche il personale con qualifica di sottufficiali.

Art. 79.

Inquadramento di personale regionale nei ruoli del Corpo forestale

1. Il personale dell'Amministrazione regionale che riveste la qualifica di dirigente o assistente tecnico, in servizio alla data del 30 giugno 1995 presso l'Amministrazione forestale e sempreché tale rapporto sia continuato sino alla data di entrata in vigore della presente legge può conseguire, a domanda, il passaggio alla qualifica rispettivamente, di dirigente tecnico forestale o di assistente tecnico forestale, purché in possesso del titolo di studio e dei titoli abilitativi richiesti per l'accesso all corrispondente qualifica tecnica e previo il superamento di un esame-colloquio da effettuarsi innanzi a commissioni istituite in conformità dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

2. Modalità e materie dell'esame-colloquio saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e i candidati che risulteranno idonei saranno inquadrati nei ruoli del corpo forestale sino alla copertura della pianta organica di cui alla tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le domande previste dal comma 1 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda di inquadramento prevista all'articolo 71, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, così come integrato dall'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, e dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per le finalità di cui all'articolo 29, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 5.

Art. 80.

Interventi di imboscamento a contributo comunitario

1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269, nel primo triennio di applicazione del regolamento CEE n. 2080/1992, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione anche non certificato purché ne venga attestata la provenienza e l'idoneità da parte di un tecnico abilitato all'uopo designato dal beneficiario.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, le piantine di latifoglie da frutto, messe a dimora senza innesto, possono, a richiesta dell'interessato, essere accettate come latifoglie da legno con conseguente applicazione di tutte le relative disposizioni.

Art. 81.

Perizia per l'utilizzazione degli operai a tempo indeterminato

1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative agli interventi culturali e manutentori dei boschi e dei vivai forestali ed alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste predispongono all'inizio di ciascun anno apposita perizia per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, in relazione alla specificità degli interventi.

Art. 82.

Modifica di norme

1. All'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, sono aggiunti, alla fine, i seguenti commi:

«Il personale di cui al primo comma da destinare alla conduzione degli automezzi adibiti a servizi di emergenza può richiedere il rimborso della spesa necessaria al rilascio del relativo certificato di abilitazione professionale (CAP).

Al personale di cui al primo comma si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574».

2. All'articolo 10, terzo comma della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, come sostituito dall'articolo 64 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, la parola «nonché» è sostituita dalle seguenti: «e, a seguito di apposita autorizzazione».

3. All'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, il periodo: «nel ruolo amministrativo con la qualifica di operatore-archivista» è sostituito con il seguente: «nel ruolo amministrativo nelle corrispondenti fasce funzionali».

4. L'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è così sostituito:

«Il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratti relativi a forniture di beni o di servizi di competenza dell'Amministrazione forestale è sostituito dal parere del Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, allorché l'importo della spesa sia inferiore a 1.000 milioni».

Art. 83.

Programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e di idraulica-forestale nei bacini idrografici montani

1. In attuazione del disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articolo 3, comma 11, e successive modifiche ed integrazioni, resta di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulica-forestale rientranti nei bacini idrografici montani di cui all'articolo 30.

Art. 84.

Interventi di miglioramento fondiario

1. Limitatamente agli interventi di miglioramento fondiario, ad esclusione di quelli di natura forestale, previsti dai piani di settore e dal programma operativo plurifondo (P.O.P) per la Regione siciliana 1994/1999, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, al fine di accele-

rare l'istruttoria e la definizione dei relativi interventi, può attribuire la competenza, anche per le zone montane, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 85.

Acquisizione di terreni devastati da frane nella zona della Timpa di Acireale

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 24, sono estese ai terreni della zona della Timpa di Acireale, devastati dalle frane provocate dall'alluvione del marzo 1995.

2. I proprietari interessati possono presentare istanza di cessione dei terreni all'Amministrazione forestale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I terreni di cui ai commi 1 e 2 sono accorpati all'area della riserva naturale della Timpa di Acireale, istituita a norma dell'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nuova delimitazione della riserva naturale della Timpa di Acireale e all'affidamento in gestione della medesima all'AFDRS.

Art. 86.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 luglio 1966, n. 17;
- b) la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 3;
- c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36;
- d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 ad eccezione del secondo comma, 26, 27, 30, comma 3, 31, 35, 37 e 38 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88;
- e) la legge regionale 28 luglio 1979, n. 180;
- f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, nonché gli articoli 20, comma 2, 27 e 28 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;
- g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ad eccezione del comma i e 14 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2;
- h) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 e 24 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11;
- i) gli articoli 99 e 100 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

Art. 87.

Utilizzo degli stanziamenti disponibili

1. Per assicurare la completa utilizzazione degli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 4 e 8 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, la disponibilità non ancora erogata viene utilizzata per tutte le acquisizioni dei terreni da effettuarsi in virtù della citata legge, nonché per quelle previste dalla presente legge.

Art. 88.

Spese di funzionamento degli Uffici del Corpo forestale

1. A decorrere dall'anno 1996 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere direttamente, alle spese per immatricolazione, gestione ed impiego dei mezzi di trasporto in dotazione al Corpo forestale, nonché alle spese per carburanti, manutenzione e riparazioni dei mezzi stessi.

2. L'onere relativo all'anno 1996 è valutato in lire 1.500 milioni. Per gli anni successivi lo stesso sarà determinato a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 89.

Norme finanziarie

1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per il triennio 1996/1998, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:

	(in milioni di lire)		
	1996	1997	1998
articolo 5	100	300	300
articolo 14, lettera a)	1.000	5.000	3.000
articolo 14, lettera c)	1.000	3.000	1.000
articolo 14, lettera g)	100	500	500
articolo 14, lettera o)	250	150	150
articolo 14, lettera p)	100	300	300
articolo 26	5.000	12.000	10.000
articolo 29, lettera a)	—	20.000	10.000
articolo 29, lettera b)	—	20.000	20.000
articolo 29, lettera c)	—	20.000	20.000
articolo 31	2.300	25.000	20.000
articolo 41	—	10.000	10.000
articolo 43	2.000	4.000	4.000
articolo 45, comma 1	—	5.000	2.500
articolo 45, comma 3	—	300	300
articolo 68	100	500	500
articolo 70	—	8.500	8.500
articolo 82	50	—	—
articolo 88	1.500	—	—
Totale	13.500	134.550	111.050

2. All'onere di lire 13.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1996, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1996.

3. La spesa di lire 134.550 milioni e di lire 111.050 milioni autorizzata, rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 49.000 milioni, nel codice 1001 e quanto a lire 196.600 milioni nel codice 2001.

4. Per gli anni successivi al 1998, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sarà determinata la spesa per le finalità di cui ai precedenti articoli 14 lettera a), 26, 31, 41, 43.

5. Gli interventi di cui all'articolo 14 lettere a), f), g) e p) sono di pertinenza dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

6. Agli oneri relativi l'Azienda provvede con appositi capitoli da istituire nel proprio bilancio, utilizzando a copertura degli stessi le corrispondenti somme da versarsi dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ad integrazione del contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 1997, si provvederà alla ridenominazione, abolizione o nuova istituzione dei capitoli del bilancio dell'Azienda, tenuto conto dei diversi compiti alla stessa attribuiti anche dalla presente legge.

Art. 90.

Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996

GRAZIANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
SPOTO PULEO

96R0365

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 27.

Controllo dei Collegi dei revisori sulle attività socio-assistenziali delle Aziende sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 17 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Controllo sulle attività socio-assistenziali

1. Fino all'approvazione della legge regionale di cui all'art. 27, comma 1, lett. c) della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49, il collegio dei revisori delle aziende sanitarie esercita il controllo anche sulle attività svolte dalle aziende stesse in materia di assistenza sociale e di servizi socio-assistenziali secondo le modalità stabilite dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 22 febbraio 1996, n. 14 «Norme sull'utilizzazione del patrimonio, sulla contabilità e sui contratti delle aziende sanitarie».

Art. 2.

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 40 è abrogato.

2. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 3 settembre 1992, n. 48, è abrogata la seguente proposizione «e che non siano sottoposti al controllo della giunta regionale ai sensi della presente legge».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 9 aprile 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 12 marzo ed è stata vistata dal commissario del governo il 3 aprile 1996.

96R0387

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 28.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22-bis del 19 aprile 1996)

(Omissis).

96R0388

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1996, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 24 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28

1. I commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale 28/93 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Costituiscono attività di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale indicate all'art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per servizi di rilevante interesse sociale.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 devono essere caratterizzate da una documentata presenza dell'organizzazione sul territorio, rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1993

1. L'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale. Il termine di sei mesi non è richiesto per l'iscrizione di organizzazioni aderenti ad associazioni o federazioni di cui al successivo comma 9.

2. La domanda di iscrizione è presentata al Presidente della provincia nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione, unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'organizzazione;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;

d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;

e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

3. Il Presidente della provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le

quali l'iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della provincia adotta il decreto motivato di diniego.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicati all'organizzazione richiedente, al sindaco del comune ove ha sede legale l'organizzazione e al Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione, con l'indicazione delle attività per cui essa è disposta, è pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della regione.

«5. La provincia richiede pareri e dati conoscitivi utili agli effetti dell'istruttoria. A tal fine, il parere del comune in cui ha sede l'organizzazione richiedente, è obbligatorio».

6. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. È fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività di tali organizzazioni.

8. Sono altresì iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso ed operanti in almeno due Comuni della Regione.

9. Le associazioni o federazioni regionali o nazionali — aventi sede legale in Toscana — che rappresentano organizzazioni che esercitano attività in almeno sei province, esprimono rappresentanti nella Consulta di cui all'art. 7.

10. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

11. Annualmente, entro il trenta novembre, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, a cura degli uffici regionali competenti, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte alla data del trenta settembre».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 28/1993

1. L'art. 6 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Consulte comunali e provinciali delle organizzazioni di volontariato

1. Le consulte istituite presso i comuni e le province ai sensi dei rispettivi statuti, sono disciplinate da appositi regolamenti.

2. L'erogazione di contributi pubblici e la possibilità di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche, nell'ambito del volontariato, è riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1993

1. L'art. 7 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Consulta regionale

1. È istituita la consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Il Consiglio e la giunta regionale chiedono alla consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle proposte di legge e sui programmi concernenti i settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre venti giorni dalla richiesta. La consulta può avanzare proposte al consiglio e alla giunta regionale al fine dell'adozione di tali provvedimenti.

3. Il consiglio e la giunta regionale possono richiedere alla consulta, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali.

4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato è così composta:

a) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati da ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nelle sezioni del registro regionale di cui all'art. 4, comma 8;

b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dalle consulte provinciali del volontariato e scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali di cui all'art. 4, comma 8, purché iscritte al registro regionale, con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

5. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.

6. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

7. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne convoca e presiede le sedute.

8. Il presidente è coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i quali forma l'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In caso di votazioni all'interno di tale ufficio, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. La Consulta si riunisce quando è attivata ai sensi del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti o l'Ufficio di presidenza, a decisione unanime.

10. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

11. I compiti di segreteria della Consulta ed il raccordo con il centro direzionale e gli uffici del Consiglio regionale sono assicurati dalla competente articolazione organizzativa regionale.

12. La Consulta adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

13. La Giunta regionale individua locali idonei per lo svolgimento delle attività della consulta».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 8 legge regionale n. 28/1993

L'art. 8 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Qualificazione ed aggiornamento dei volontari

1. La preparazione e l'aggiornamento dei quadri e degli operatori delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale è attuata nell'ambito del piano regionale per la formazione professionale di cui all'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 «Nuova disciplina in materia di formazione professionale», sentite le proposte relative ai programmi formulati dalle Consulte provinciali del volontariato.

2. Per specifiche attività formative attinenti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte si fa riferimento alle leggi regionali o statali che disciplinano i settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del patrimonio storico, artistico e culturale, della protezione ambientale, della protezione civile, del tempo libero, secondo le modalità in esse contenute ove siano presenti piani di formazione e aggiornamento per volontari di organizzazioni iscritte al registro.

3. Le convenzioni di cui all'art. 10, fra enti pubblici e associazioni di volontariato iscritte al registro possono prevedere il rimborso all'organizzazione di una quota riservata alla formazione e all'aggiornamento dei volontari da contabilizzare separatamente e da utilizzare periodicamente per tale fine».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 9 della legge regionale n. 28/1993

1. Il comma 1 dell'art. 9 (Studi, ricerche e sperimentazione sull'attività di volontariato) è sostituito dal seguente:

«1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina, promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione sul volontariato. Allo scopo, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di utilizzo delle somme disponibili per l'anno in corso individuando le priorità, le modalità di finanziamento e di rendicontazione».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 10 della legge regionale n. 28/1993

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 4. L'attività convenzionata deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le convenzioni-tipo di cui al comma 4».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1993 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Gli oneri delle convenzioni devono essere rendicontati all'ente erogatore con cadenza periodica e/o finale».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1993

1. L'art. 14 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

Revisione periodica del registro regionale

1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni di volontariato inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Provincia in cui hanno sede legale:

a) dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto costitutivo e lo statuto, nonché i dati di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) ed e) sono restati immutati o si attestano le modificazioni intervenute;

b) relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare;

c) copia del bilancio consultivo afferente l'esercizio precedente, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale, approvato dall'assemblea.

2. La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sul permanere della corrispondenza delle attività di volontariato ai requisiti di cui all'art. 2.

3. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui ai commi 1 e 2, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l'elenco delle organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto esito positivo, per la successiva pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui è stata disposta l'iscrizione, anche in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 28/1993

1. L'art. 15 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

Cancellazione dal registro regionale

1. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato, dalle verifiche effettuate, che un'organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non è più in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o che, nonostante diffida, non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, dispone la cancellazione della stessa dal registro, con decreto motivato.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato all'organizzazione interessata, al Comune in cui ha sede l'organizzazione di volontariato, nonché alla Giunta regionale per la pubblicazione, per estratto, nel bollettino ufficiale della Regione.

3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per Regione, enti locali ed altri enti pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione stessa.

4. Contro il provvedimento di cancellazione dal registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti».

Art. 10.

Modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 28/1993

1. Il capoverso del comma 1 dell'art. 17 «Norma finanziaria» della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«Interventi e iniziative a sostegno delle organizzazioni di volontariato (art. 9 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28)».

Art. 11.

Nuove norme transitorie per le domande di iscrizione pendenti e per la revisione periodica del registro

1. Le domande di iscrizione al registro di cui all'art. 4, presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui istruttoria non sia stata definita, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede legale l'organizzazione richiedente, unitamente ai fascicoli afferenti le organizzazioni iscritte, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione dell'istruttoria ed all'emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto del termine di novanta giorni dall'acquisizione da parte dell'amministrazione provinciale delle domande.

2. Per l'anno 1996, le procedure di revisione periodica del registro previste dall'art. 14 della legge regionale n. 28/1993, continuano ad essere esercitate dalla Giunta regionale. A tale scopo, le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale n. 28/1993, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino al 30 settembre 1996.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 15 aprile 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 12 marzo 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 aprile 1996.

96R0389

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1996, n. 30.

Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 «Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24-bis del 3 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1 «Unificazione delle procedure» della legge regionale n. 14/1995

1. Al comma 1 dell'art. 1 è soppressa la dizione «29/1979».

Art. 2.

Integrazione all'art. 9 «Norme transitorie e finali» della legge regionale n. 14/1995

All'art. 9 è aggiunto il seguente comma 5:

1. «5. Per l'anno 1996, in deroga all'art. 2, comma 1, lettera a), sono assunti, quale base per il riparto delle risorse finanziarie per ciascuna provincia, i criteri della spesa storica — nella misura del 90% — e della capacità di spesa — nella misura del 10%».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 29 aprile 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1996 ed è stata vistata dal commissario del governo il 26 aprile 1996.

96R0390

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1996, n. 10.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e annesso bilancio pluriennale 1996/1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 15 maggio 1996)

(Omissis).

96R0454

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1996, n. 17.

Differimento della scadenza delle commissioni per l'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12 del 13 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le commissioni provinciali per l'artigianato, in deroga al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 41, e la commissione regionale prevista dall'articolo 12 della medesima legge scadono il centottantesimo giorno successivo all'insediamento del prossimo Consiglio regionale».

2. Sono fatti salvi gli atti adottati dalla commissione regionale e dalle commissioni provinciali per l'artigianato successivamente al 31 ottobre 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 aprile 1996.

PALOMBA

96R0360

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1996, n. 18.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 «Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12 del 13 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è aggiunto il seguente: «Art. 18-bis - Sclassificazione di terreni civici.

1. Possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti a uso civico i terreni soggetti a uso civico a condizione che:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi;

b) siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766;

c) non siano stati utilizzati in difformità alla programmazione urbanistica comunale.

2. La sclassificazione, su richiesta motivata del comune territorialmente interessato, è dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1.

3. La richiesta di sclassificazione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora trattisi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione deve contenere il parere obbligatorio dell'amministrazione separata frazionale, ove esistente.

4. Entro quindici giorni la delibera è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e mediante l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'isola.

5. Chiunque può formulare, entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla delibera.

6. Il Consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'adozione definitiva della richiesta di sclassificazione.

7. Il decreto assessoriale di cui al comma 2 è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19 della presente legge».

Art. 2.

1. Il comune territorialmente interessato deve presentare la richiesta di sclassificazione di cui all'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

«Articolo 18-ter - Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali.

1. I comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni oggetto di sclassificazione ai sensi dell'articolo 18-bis in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all'esercizio dei diritti di suo civico, agrario, boschivo o pascolativo.

2. La richiesta di trasferimento è deliberata dal Consiglio comunale con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 bis.

3. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il decreto assessoriale è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 1994 è sostituito dal seguente:

«1. I decreti dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione nonché, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune interessato».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Cagliari, addì 4 aprile 1996.

PALOMBA

96R0361

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 19.

Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 20 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, specie nell'ambito della regione mediterranea, partecipa alle attività di cooperazione allo sviluppo ed ai progetti di collaborazione internazionale in conformità ai principi contenuti nella legislazione statale nonché negli atti internazionali e comunitari in materia.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. La Regione avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e partecipa alle iniziative promosse dalla stessa Direzione generale in ordine alle seguenti attività di cooperazione:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione di iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo «in loco», in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per assicurare un'effettiva tutela dei diritti umani nonché per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna attraverso la sua diretta partecipazione ai processi decisionali e politici nei Paesi in via di sviluppo;

f) la promozione di programmi di educazione, ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

2. La Regione partecipa agli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni. A tal fine la Regione può fornire anche direttamente beni ed attrezzature nonché personale specializzato sia volontario, sia messo a disposizione dagli enti strumentali e territoriali della Regione.

Art. 3.

Coordinamento e sostegno delle iniziative a livello regionale

1. La Regione cura la promozione, l'armonizzazione ed il coordinamento, a livello regionale, delle proposte di iniziativa avanzate dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale nelle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, assicurando nei rapporti con il Ministero degli Affari esteri il necessario raccordo amministrativo e informativo. La Regione partecipa altresì al cofinanziamento dei programmi comunitari con i Paesi in via di sviluppo.

2. Per la predisposizione dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 la Giunta regionale fornisce, attraverso i propri uffici e gli enti strumentali, l'opportuna assistenza tecnica agli enti locali, alle organizzazioni non governative ed alle associazioni di volontariato riconosciute che ne abbiano fatto espressa richiesta.

Art. 4.

Progetti regionali d'intervento

1. In attuazione dell'articolo 2 la Regione definisce annualmente, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13 e d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, propri progetti di intervento, riguardanti settori di specifica competenza regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal CIPE di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

2. I progetti sono definiti dalla Giunta regionale in conformità alle direttive impartite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1^o agosto 1975, n. 33.

Art. 5.

Attuazione degli interventi

1. Agli interventi di cui all'articolo 4 la Regione dà attuazione, previa stipula di una convenzione con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

2. La Giunta regionale attua gli interventi:

a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli enti strumentali della Regione;

b) previa convenzione con enti locali, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, operanti in base al proprio statuto nel campo della cooperazione allo sviluppo, Università, enti ed istituzioni di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 6.

Attività di informazione

1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia valorizzazione e mobilitazione delle risorse umane e materiali presenti sul proprio territorio, nonché le necessarie funzioni di armonizzazione delle proposte provenienti dagli enti locali e dai diversi soggetti operanti nell'ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, promuove una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione.

2. A tal fine la Regione provvede a svolgere una azione di raccolta di informazioni concernenti le vocazioni, le potenzialità, le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di esse nei confronti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Archivio regionale di documentazione sulla cooperazione e educazione allo sviluppo per la raccolta la sistemazione, la diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi sui Paesi in via di sviluppo, l'individuazione delle organizzazioni non governative riconosciute, delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 dell'articolo 5 operanti sul territorio regionale e delle attività indirizzate alla cooperazione e all'educazione allo sviluppo. Un'apposita sezione dell'Archivio è dedicata

alla condizione della donna nei Paesi in via di sviluppo. L'Archivio è aperto al pubblico e opera anche in collegamento con altre banche dati di settore.

4. Per la realizzazione dell'Archivio la Regione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e di istituti e centri di documentazione nazionali e comunitari specializzati in materia.

5. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo la Regione aderisce all'«Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo», struttura associativa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7.

Attività di educazione allo sviluppo

1. La Regione, in conformità con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, formula proposte per la realizzazione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo particolarmente rivolti ai vari gradi dell'istruzione scolastica e professionale.

2. A tal fine la Giunta regionale predispone le iniziative da proporre alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in conformità ai principi della legislazione statale in materia.

3. Le medesime iniziative potranno essere realizzate con il contributo attivo degli enti locali, delle Università, di organizzazioni non governative, delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 dell'articolo 5, di enti ed istituti di ricerca tramite la stipula di apposite convenzioni.

Art. 8.

Attività di formazione

1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, e con il concorso degli enti locali, propone annualmente alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri la realizzazione di specifici programmi o corsi diretti:

a) alla formazione di personale residente in Sardegna destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

b) alla formazione professionale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, mediante l'organizzazione di corsi di specializzazione e di stage in Sardegna ed alla formazione di formatori;

c) alla formazione professionale ed alla promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, immigrati, con l'obiettivo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro o il rientro nei Paesi d'origine.

2. A tal fine la Regione, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13, individua nel proprio territorio la rete dei soggetti che svolgono o possono svolgere, in base a specifiche competenze, corsi di specializzazione che favoriscano lo sviluppo dei Paesi emergenti.

3. Nei programmi di cui al comma 1 potranno essere incluse iniziative di scambi culturali e scambi giovanili, tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza delle diverse realtà socioculturali.

Art. 9.

Borse di studio

1. La Regione istituisce borse di studio in favore di giovani residenti nell'Isola o figli di emigrati sardi all'estero ovvero giovani provenienti da Paesi in via di sviluppo, iscritti in Università aventi sede nella Regione, che svolgano tesi di laurea finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale o all'individuazione di possibili iniziative da attuarsi ai sensi della presente legge.

2. Il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Art. 10.

Istituzione del Collegio Mediterraneo Universitario (CMU)

1. Nell'ambito dei più ampi accordi di collaborazione sociale, scientifica e educativa con i Paesi in via di sviluppo dell'area mediterranea, l'Amministrazione regionale promuove, d'intesa con il competente Ministero degli affari esteri e le Università della Sardegna e per il tramite degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), la costituzione del Collegio Mediterraneo Universitario (CMU), avente la finalità di ospitare figli di emigrati sardi all'estero e giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo che intendano seguire corsi di specializzazione o conseguire presso le Università della Sardegna diplomi universitari e diplomi di laurea.

Art. 11.

Sostegno alle attività delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato

1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, favorisce la realizzazione di attività promosse da organizzazioni non governative e dalle associazioni di volontariato, di cui al comma 2 dell'articolo 5, con riferimento sia ad interventi in Paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione e educazione allo sviluppo, da attuarsi sul territorio regionale.

2. A tal fine la Regione può erogare, secondo modalità e termini da determinarsi con regolamento di attuazione contributi annui alle organizzazioni non governative, operanti in Sardegna, nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e alle associazioni di volontariato riconosciute in base alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e operanti, in base al proprio statuto, nel campo della cooperazione allo sviluppo.

Art. 12.

Interventi straordinari

1. La Giunta regionale, al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

Comitato tecnico-scientifico

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico-scientifico, quale organo di consulenza per gli interventi previsti dalla presente legge. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, è composto di nove esperti, di cui tre designati rispettivamente dalle rappresentanze degli enti locali, dalle Associazioni degli imprenditori, dagli enti e dalle istituzioni di ricerca; due designati dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari; tre designati dalle organizzazioni non governative e di volontariato di cui all'articolo 11, comma 2.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

3. Ai componenti il Comitato sono attribuiti i gettoni di presenza di cui agli articoli 7 e 17 bis della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, modificata dalle leggi regionali 19 maggio 1983, n. 14, 27 aprile 1984, n. 13 e 22 giugno 1987, n. 27.

4. Le funzioni di supporto al Comitato e quelle relative all'esplicitamento dei compiti che la legge pone a carico della Giunta regionale sono svolte dall'Ufficio preposto, presso la Presidenza della Giunta regionale, ai rapporti comunitari ed alla cooperazione internazionale.

Art. 14.

Iniziative per favorire la partecipazione delle imprese sarde ad attività di cooperazione e di collaborazione internazionale

1. La Regione favorisce, attraverso iniziative di informazione e consulenza, la predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, al fine di consentire il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese sarde, nell'ambito di programmi finanziati da organismi internazionali e dall'Unione Europea.

2. Tali Iniziative possono essere svolte dagli enti strumentali della Regione. In collaborazione con associazioni ed istituti pubblici e privati di carattere regionale, tramite la stipula di convenzioni.

CAPO II

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 15.

Partecipazione della Regione ai progetti di collaborazione internazionale ai sensi della legge n. 212 del 1992

1. La Regione, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal CIPES, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, promuove e attua progetti ad essa parzialmente o totalmente affidati.

2. Alla promozione ed all'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvedono gli organi regionali individuati nella presente legge con le modalità in essa previste.

Art. 16.

Collaborazione internazionale europea e mediterranea

1. Nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie e statali in materia, la Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre regioni ed enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Associazione delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa, dell'Accordo IMEDOC del 9 maggio 1995 e della Carta del Bacino del Mediterraneo firmata dalla Regione sarda a Bruxelles il 17 novembre 1995.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione effettua studi, organizza incontri, manifestazioni e altre iniziative di carattere istituzionale.

3. I progetti di cooperazione di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie e cooperazione internazionale.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione sono valutate in lire 2.000.000.000 annue.

2. Nel bilancio annuale per il 1996 e pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. All'iscrizione delle somme derivanti da assegnazioni statali in applicazione della presente legge si provvede ai sensi della legge di bilancio della Regione.

4. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio 1996, a quello per gli anni 1996/1998 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 aprile 1996.

PALOMBA

96R0362

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 27.

Promozione dello scambio di pubblicità alla pari tra comuni e province.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di promuovere la massima conoscenza delle specificità locali e valorizzare le risorse e le opportunità offerte dalle varie aree del Piemonte è incentivato lo scambio di pubblicità alla pari tra comuni e province, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. La Regione Piemonte sostiene le iniziative di cui al comma 1 nell'ambito dei propri programmi di promozione delle attività culturali, artigianali, agricole enogastronomiche, turistiche e fieristiche.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996

GHIGO

96R0413

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 28.

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 «Coltivazione di cave e torbiere».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - *Durata e rinnovo dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

2. Per le cave di pietre ornamentali, ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" e 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", il parere della Commissione Tecnico-Consulativa di cui al precedente articolo 6, può essere riferito all'intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci anni.

3. Analogamente i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici" possono essere riferiti all'intero progetto.

4. Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al progetto già esaminato ai sensi del comma 2 e ferma restando l'autorizzazione di cui alle leggi 1497/1939 e 431/1985, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.

5. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad inviare la deliberazione autorizzativa di cui al comma 4 al Presidente della Giunta regionale ed al Corpo forestale dello Stato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996

GHIGO

96R0414

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 12.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 «Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 56 del 20 maggio 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46

1. L'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
Finanziamenti

1. Le finalità di cui all' art. 1 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:

a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei vini regionali;

b) contributi, fino al novanta per cento della spesa ammessa, per attività di promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo del vino

e dei prodotti vitivinicoli. I contributi per interventi pubblicitari e per l'attività di comunicazione commerciale non possono superare il cinquanta per cento della relativa spesa ammissibile.

2. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi sulla base di programmi preventivamente deliberati e presentati dall' "Enoteca regionale Emilia-Romagna". I programmi individuano le finalità, gli obiettivi specifici e le spese previste per lo svolgimento delle attività.

3. La liquidazione dei contributi è effettuata in due soluzioni:
a) la prima, a titolo di acconto, contestualmente all'atto della concessione dei contributi, pari al settanta per cento dei contributi concessi;

b) la seconda, a titolo di saldo, successivamente alla attuazione dei programmi per i quali sono stati concessi i contributi. A tal fine l' "Enoteca regionale Emilia-Romagna" presenta una relazione illustrativa che consenta il confronto fra le attività svolte e quelle programmate, corredata dei rendiconti delle spese sostenute.

4. L'approvazione regionale dei rendiconti di cui alla lett. b) del comma 3 costituisce condizione per la concessione dei contributi per l'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.»

Art. 2.

Esame comunitario

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 maggio 1996

BERSANI

96R0423

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 13.

Inserimento del comune di Albinea nei territori delle zone matildiche ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 56 del 20 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il territorio del comune di Albinea è considerato località matildica ai fini e per gli effetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 maggio 1996

BERSANI

96R0424

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 14.

Modifica della legge regionale 1° febbraio 1994, n. 4 «Iniziativa per la valorizzazione dei principi della pace, della cultura multi-etnica e della solidarietà fra i popoli».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 56 del 20 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1994, n. 4

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1994, n. 4, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 maggio 1996

BERSANI

96R0425

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 marzo 1996, n. 5-34/Leg.

Decreto di recepimento del regolamento del servizio di manutenzione delle strade provinciali e del personale addetto.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 30 aprile 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.P.G.P. n. 19/40 di data 9 dicembre 1980 «Regolamento per il servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria delle strade provinciali mediante unità mobili e squadre di lavoro»;

Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta dall'Amministrazione provinciale e dalle Organizzazioni sindacali del personale concernente la revisione della regolamentazione del servizio di manutenzione stradale di cui al citato D.P.G.P. di data 9 dicembre 1980;

Vista la deliberazione n. 2763 di data 8 marzo 1996, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade provinciali e del personale addetto secondo il contenuto dell'ipotesi di accordo sopra citata;

Visto in particolare il punto 2) del dispositivo della predetta deliberazione nel quale la Giunta provinciale ha demandato al Presidente della Giunta provinciale l'emanazione del relativo decreto di recepimento;

EMANA

il decreto di recepimento del regolamento del servizio di manutenzione delle strade provinciali e del personale addetto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Trento, 20 marzo 1996

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1996
Registro 2, foglio 121 - PALOMBA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE
STRADE PROVINCIALI E DEL PERSONALE ADDETTO

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 1.

Definizione e ripartizione della zona di assegnazione

Si definisce cantone un'estesa stradale ove opera una squadra di operai stradali (di seguito denominati cantonieri) oppure, eccezionalmente, un tratto stradale ove opera un solo operaio stradale (cantoniere).

Il cantone costituisce la sede di servizio del cantoniere.

Si definisce settore l'insieme di più cantoni cui è preposto un responsabile operativo (di seguito chiamato responsabile del settore).

Ogni settore è dotato di centri di manutenzione destinati al ricovero dei mezzi e delle attrezzature, deposito dei materiali e altro.

La sede del responsabile del settore è situata presso la sede centrale e/o le sedi decentrate del Servizio Viabilità.

Per ogni cantone viene prestabilito il luogo di convegno per l'intera squadra.

Ai soli fini del rimborso pasto di cui al comma 7 dell'art. 4 dell'allegato C del D.P.G.P. n. 16-29/Leg. del 31 ottobre 1990, come sostituito dal comma 5 dell'art. 6 del D.P.G.P. n. 9-39/Leg. del 22 maggio 1991, si conviene che per sede di lavoro si intende il luogo di convegno e per ambito della zona di assegnazione il cantone.

Ai fini del trattamento di missione la sede di lavoro è da intendersi il cantone ove l'interessato opera usualmente.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Art. 2.

Servizio di manutenzione

Il servizio di manutenzione lungo la rete delle strade provinciali è espletato dal personale ad esso preposto in base alle norme del presente regolamento.

A tal fine il Servizio Viabilità definisce i settori ed i cantoni stradali ai quali è assegnata una squadra di manutenzione composta da un capo squadra e da cantonieri o da un singolo cantoniere nei tratti di strada isolati.

Il presente regolamento non riguarda l'attività del cantiere provinciale e del personale addetto.

Art. 3.

Squadra di manutenzione

La squadra di manutenzione è composta da un capo operai (di seguito denominato capo squadra) e da un numero di cantonieri che potrà variare in considerazione di particolari esigenze organizzative, e che normalmente sarà di quattro elementi.

Alla squadra sono assegnati, oltre alle attrezzature ed agli strumenti di lavoro, idonei auto mezzi per gli spostamenti.

La squadra di manutenzione opera lungo un cantone in esecuzione delle direttive superiori, avendo un prestabilito luogo di riferimento per il convegno del personale che viene trasportato sul posto di lavoro e da questo ricondotto, al termine del servizio, nel luogo di partenza.

La composizione organica della squadra, il luogo di convegno dei suoi componenti, il cantone affidato a ciascuna squadra, l'eventuale variazione di lunghezza del cantone, in rapporto a particolari condizioni delle strade, della loro dislocazione, ai particolari sistemi di manutenzione, ai mezzi a disposizione, saranno stabiliti dal Dirigente del Servizio Viabilità.

Per necessità di servizio il responsabile del settore e gli altri superiori possono disporre che le squadre operino anche all'esterno dei cantoni ad esse assegnati.

In tal caso le funzioni di coordinamento sono assunte dal capo squadra titolare del cantone ove si opera.

Per esigenze organizzative, e con il consenso dell'interessato, il Dirigente può disporre la mobilità del personale all'interno del Servizio.

CAPO III

COMPITI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE E NORMA FINALE

Art. 4.

Personale addetto alla manutenzione

Sono addetti alla manutenzione delle strade provinciali i responsabili del settore, eventuali loro collaboratori, i capi squadra e i cantonieri.

Le predette figure sono individuate con riferimento alle attività concernenti la manutenzione stradale nel rispetto comunque delle declaratorie dei profili professionali stabilite con provvedimento della Giunta provinciale e ad esse corrispondenti.

Tale personale potrà anche essere addetto ad altri compiti di istituto.

Art. 5.

Compiti dei componenti la squadra di manutenzione

La squadra, con i mezzi, le attrezzature ed i materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione, e nel rispetto di ogni opportuna norma di sicurezza, ha il compito di eseguire gli interventi ed i lavori necessari per mantenere in buono stato ed in condizioni di sicurezza la strada, le relative strutture e pertinenze e di osservare con scrupolosa esattezza le disposizioni e le istruzioni di carattere generale e particolare che, secondo i casi e le circostanze, vengono impartite dal capo squadra e dagli altri superiori.

In particolare la squadra provvede:

a) ad installare sollecitamente i prescritti segnali di pericolo e di obbligo sia per limitazioni di transito che per l'interruzione della strada in relazione a situazioni di pericolo riscontrate direttamente, od in relazione a disposizioni impartite dai superiori;

b) a rimuovere gli ingombri dalla sede stradale determinati da frane e da altre cause;

c) ad eseguire i lavori necessari per la manutenzione dei manufatti e del corpo stradale, delle pavimentazioni, delle vie d'acqua, delle opere in verde e degli impianti di segnaletica;

d) ad eseguire controlli periodici ai manufatti stradali in genere (ponti, murature, tombini, ecc.) ed a tutto ciò che attiene l'incolumità per il pubblico transito, nonché a vigilare sull'efficienza e sul buono stato di conservazione della segnaletica stradale;

e) ad effettuare i lavori di manutenzione invernali quali sgombero neve ed insabbatura, spargimento del sale, rimozione del ghiaccio ed altro; ove lo sgombero neve sia affidato al privato, a verificare l'esecuzione degli adempimenti secondo le convenzioni d'esecuzione;

f) a curare la conservazione e la prima manutenzione dei mezzi e delle attrezzature a disposizione;

g) a segnalare ai superiori tutte le situazioni che possono comportare direttamente o indirettamente danno o pregiudizio al patrimonio stradale;

h) ad eseguire tutti gli altri lavori disposti nel cantone ove opera la squadra.

Al cantoniere, nel tratto di strada isolata, sono attribuiti gli stessi compiti di cui sopra.

Art. 6.

Compiti del capo squadra

Il capo squadra ha i seguenti compiti:

a) opera con la squadra e ne coordina l'attività e l'organizzazione del lavoro;

b) assume la funzione di «preposto» in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

c) è responsabile del buon funzionamento delle case cantoniere, dei magazzini e depositi, nonché della conservazione delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;

d) promuove la tempestiva provvista dei materiali occorrenti per l'attività delle squadre;

e) compila ed invia periodicamente al capo settore i rapporti giornalieri sulle attività svolte e sui materiali impiegati nonché sulle presenze dei componenti della squadra;

f) segnala ai superiori tutte le situazioni che possono comportare direttamente o indirettamente danno o pregiudizio al patrimonio stradale, alla salute ed alla incolumità dei componenti la squadra;

g) svolge i compiti di controllo riguardanti concessioni e licenze affidatigli dall'ufficio preposto.

Al cantoniere, nel tratto di strada isolata, sono attribuiti, in quanto pertinenti, gli stessi compiti di cui sopra.

Art. 7.

Compiti del capo settore quale direttore dei lavori di manutenzione delle strade provinciali

Il responsabile del settore, coadiuvato dall'eventuale assistente tecnico, in attuazione delle disposizioni ricevute dai superiori, limitatamente alla gestione manutentoria dei tronchi stradali affidatigli, ha le seguenti attribuzioni:

a) vigilare e coordinare l'attività del personale addetto al servizio manutenzione;

b) impartire istruzioni al personale del settore di competenza;

c) proporre provvedimenti ed iniziative intesi a garantire la regolarità del servizio di manutenzione e della circolazione e la tutela del patrimonio stradale;

d) riferire ai superiori circa le disposizioni date, i provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze ed in merito ad ogni altra circostanza di rilievo;

e) visitare con la frequenza ritenuta necessaria, in relazione alle esigenze del servizio, i tronchi stradali affidatigli, eseguendo ispezioni ai manufatti stradali, agli edifici, ai depositi, adottando i necessari provvedimenti dei quali informerà tempestivamente il capo ufficio;

f) eseguire i rilievi di carattere generale-tecnico ed il lavoro di ufficio per la compilazione di progetti, perizie e dati relativi ai tronchi stradali in gestione;

g) effettuare controlli e misurazioni relativi ai lavori, ai materiali impiegati ed ai mezzi utilizzati, redigendo i documenti contabili di sua competenza prescritti dalle vigenti norme per la direzione, contabilità e collaudo delle opere;

h) coadiuvare il capo ufficio nella redazione di progetti e di perizie afferenti le strade affidate;

i) contestare le contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti, in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade e relative pertinenze, redigendo i relativi verbali e trasmettendoli per via gerarchica per il loro ulteriore corso;

l) raccogliere e verificare i dati trasmessigli dai capi squadra per le conseguenti iniziative ed interventi da proporre ai superiori;

m) attendere agli altri compiti d'istituto affidatigli dai superiori.

Art. 8.

Norma finale

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al D.P.G.P. n. 19/40 di data 9 dicembre 1980.

96R0451

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Merlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SALMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURO
Via delle Sacchere, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniela, 27
- ◇ **COSSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rottori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 19
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cayour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARRI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cesarei, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vascovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 26/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA ECONOMICA GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Mercantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Calroli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazzale Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8.
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- PIEMONTE**
- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 384
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY-CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOGRANO
Via Sassari, 6A
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- SICILIA**
- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronde, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafamosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggaro Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA-TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VENETO**
- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della Comunità europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 18 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 8 0 9 6 *

L. 2.800